



119202

PER
D. FRANCESCO, ED ALTRI MARALDI
CONTRO
IL CLERO DI ATELLA.



Opusc. Luc
B
25

POTENZA
1836.

Dalla Tipografia di Antonio Santanello.

Esiste tra i limitati Comuni di Atella e S. Tolosano, e ben considerevole estensione di terre coloniche, che fanno parte di un beneficio ecclesiastico, nato coi fondi, ed appartenente ad un fondatario.

Il beneficio è detto di S. Maria di Perno, ed appartiene al Barone del luogo: il Principe di Torosella, Conte di Lavella.

Sulle terre di questo beneficio i cittadini de' due Comuni esercitarono gli usi civici. E quindi avvenne, che i delinquenti D. Pasquale, e D. Corrado Maraldi del Comune di Atella, possedessero appunto nel primario di quel beneficio. I signori Maraldi, che per lunghissima serie di anni godettero senza contrasti, e per una prestazione fissa, ed inalterabile una considerevole estensione di terre nel tenimento di Atella: che in parte ereditarono tali terre dai loro maggiori, e parte l'acquistarono a giusto titolo: che vi costruirono masserie, e ricetti: vi cavarono grotti, migliorarono il suolo; nè mai vennero da questo godimento turbati; trovansi ora privi de' fondi, per uno di quei fenomeni, che non sono meno sorprendenti nel morale, come nel fisico. E furono tolti loro non altrimenti, che con un giudizio sommario, promosso da un corpo morale, cui ostavano le leggi, ed i regolamenti generali del Regno.

Obbligati perciò a richiedere in un giudizio plenario le terre stesse, eglino le reclamano colla persuasione di chi ha piena la proprietà, ed il dritto di disporne. Ed il Tribunale di Basilicata renderà loro quella imparziale giustizia, che non va mai invocata invano dai Giudici, che lo compongono.

(4)

FATTI.

1.

Esiste tra i finitimi Comuni di Atella e S. Fele vasta, e ben considerevole estensione di terre coloniche, che facea parte di un beneficio ecclesiastico, nato coi Feudi, ed appartenente ad un Feudatario.

Il beneficio è detto di *S. Maria di Pierno*, ed appartiene al Barone del luogo: il Principe di Torella, Conte di Lavello.

2.

Sulle terre di questo beneficio i cittadini de' due Comuni esercitarono gli usi civici. E quindi avvenne, che i defunti D. Pasquale, e D. Gerardo Maraldi del Comune di Atella possedessero appunto nel perimetro di quel medesimo Comune, da epoca anteriore al 1756, una estensione di terreni in contrada *Serra di Giorgio* con particolari denominazioni, e con una masseria di fabbriche, ricetti, ed altri edifici rurali.

3.

Questi terreni erano, come sono, redditizj al già detto beneficio ecclesiastico, de' più ricchi di questa Provincia, che estendesi sulla quasi totale superficie dell' agro de' Comuni di S. Fele, e di Atella.

Ed inoltre i terreni stessi eran gravati di un' annua fissa, inalterabile prestazione a favore del Clero del Comune suddetto di Atella.

4.

Così godeano di tali beni i signori Maraldi, quando nel 1769 e 1771 le Leggi sull'ammortizzazione furon rese dalla sapienza del Re *FERDINANDO I.^o*; leggi provvide, perchè

(5)

misero un termine agli acquisti de' corpi morali, e fondarono la proprietà a favore della maggior classe de' cittadini, nel che la felicità degli Stati consiste. E così ne godeano ancora nel 1808, quando il decreto de' 3 dicembre di quell'anno fu pronunziato.

5.

Proprietarj delle terre suddette, o per lo meno coloni perpetui delle medesime, per la dichiarata allodialità, i signori Maraldi eran condannati a sentire come fosse anche problematica l'autorità della Legge, e la inviolabilità de' dritti in virtù di essa incommutabilmente acquistati. Imperciocchè nel 1818 il Clero di Atella, redigendo il suo quadro esecutivo, ritenea essere D. Fulgenzio, e D. Luigi Maraldi affittuali di quelle terre, di cui da epoca secolare la di loro famiglia era in possesso: affittuali a breve tempo, e quindi precarj coloni.

6.

Allora D. Gerardo Maraldi, padre degli iscritti nel quadro, ed uno di esso, D. Fulgenzio, impugnarono siffatto quadro, e le opposizioni rimangono tuttavvia indiscusse. — E si noti. — Con quell'atto dedussero eglino, appunto, che i fondi eran da essi loro goduti da tempo immemorabile a titolo di colonia perpetua; e per effetto della dichiarata allodialità; che perciò mal si avvisava il Clero, asserendosi di quelle proprietario; ed ingiustamente annotava nel quadro chi le terre non possedea; val dire D. Luigi Maraldi.

7.

Or dopo ciò i Preti di Atella, seguita essendo la morte degli opposenti, immaginarono di conseguire dal prete D. Luigi, per effetto di soverchierie, quei terreni, che agli eredi Maraldi legittimamente appartengono. Quindi ritenendo,

(6)

che due scritture private avesse il D. Luigi rilasciate a pro del Clero, e deviando dalle tracce del quadro, unicamente contro esso D. Luigi si agì, perchè rimanendo escluso dalla immaginaria conduzione de' fondi, si dichiarassero questi di proprietà della Chiesa; espediente per cui le *mani morte* sempre nuovi sforzi fanno per ritornare all'epoca anteriore al 1771.

8.

Interventori nel giudizio tra la Chiesa, e D. Luigi, D. Francesco Maraldi sommise alla giustizia del Tribunale:

1.^o Esser canone di legge che nella pendenza di un giudizio sul medesim' oggetto, e sulla controversia medesima, non possa passarsi a nuova contestazione, se pria il giudizio pendente non sia ultimato. L'interesse delle parti, e la legge ciò richiedere, affinchè due volte, ed in senso, forse contraddittorio, non fosse pronunziato sullo stesso oggetto.

2.^o Essere in fatto, che il Clero nel 1828 pubblicò il quadro, attribuendo ai Maraldi la qualità di coloni precarii sulle terre in disputa: e poichè D. Gerardo si oppose a tal quadro, l'erede di lui essendo ancora esso interveniente; e le opposizioni non essendosi peranco discusse, non potersi sulla dimanda di sfratto pronunziare finchè sulle opposizioni già dette il Tribunale non avesse provveduto; nè favorire l'assunto del Clero le private dichiarazioni, che si attribuivano a D. Luigi Maraldi; così perchè questi avea protestato di non riconoscere, ed impugnare tali carte; come perchè in pendenza delle leggi di Ammortizzazione ogni dichiarazione diretta a statuire un acquisto qualunque, ed una proprietà, che non aveano le Chiese fosse nulla di pieno diritto; e finalmente perchè queste dichiarazioni medesime per rispetto all'interventore eran cose fra terze persone avvenute, e perfettamente estranee.

3.^o E che i terreni su cui versa la quistione attuale fin dal 1756 fossero appartenuti alla famiglia Maraldi, una

(7)

serie di documenti dimostrare che da quell'epoca il fu D. Pasquale Maraldi avesse affittata parte dei fondi a Michelangelo Calabrese di Atella: avesse corrisposto D. Gerardo Maraldi la prestazione a beneficio dell'Abate di S. Maria di Pierno, e fosse stato dal Commissario Regio, Masci, dichiarato colono perpetuo inamovibile.

Anzi parte dei terreni in disputa pervenuta essendo con istrumento del 1811 al fu Francesco Rubini, da Michele, ed altri Maraldi, diversi dalla famiglia del fu D. Gerardo, il suddetto Rubino, e per esso il figlio D. Vincenzo li vendè, a 24 Novembre 1821, ad esso D. Gerardo Maraldi, che aumentò così la massa de' suoi terreni. E la detta privata dichiarazione del 1821 trovarsi di aver acquistata data certa per la morte del compratore D. Gerardo, avvenuta nel 1830.

9.

Contro questi documenti, e ragioni, replicò il Clero che fosse quistione di finita locazione, e che quindi non potesse il Tribunale fermarsi all'intervento in causa, comechè diretto a snaturare l'azione.

10.

Tutto resistea a ciò, avegnacchè la dimanda della Chiesa vestita di forme possessorie era diretta a conseguire il dominio di quei terreni su cui niun dritto rappresentava, ed anche in linea possessoria egli era innegabile, che D. Francesco Maraldi aveva posseduto non a titolo precario, ma qual proprietario delle terre, ed a lui dovea questo possesso attribuirsi, salvo al Clero i suoi dritti petitorii, come, e quando di ragione. Infatti non negava il Clero:

Che la famiglia Maraldi possedea le terre all'epoca del 1771.

Che possedeale all'epoca del 1808.

(8)

Che le avea allorchè la Commissione ex Feudale dichiarò coloni perpetui i coltivatori delle terre di *S. Maria di Pierno*.

Che le avea pure allorchè Masci emise le dichiarazioni medesime.

Che al possesso immemorabile era da aggiungere il godimento di una masseria di fabbrica in mezzo ai fondi in disputa, con altri ricetti, e comodi rurali.

Che tali fondi costantemente avea coltivati, migliorandoli.

E che la prestazione era stata sempre fissa sia a pro del beneficio ecclesiastico, sia a pro della Chiesa di *Atella*. — Si arroghi a ciò che il Clero niuna scrittura esibiva, che partisse da D. Pasquale, da D. Gerardo, o da D. Fulgenzio Maraldi. — Che quest'ultimo era stato opponente anch'esso: che il Clero avea volontariamente ritenute le opposizioni, recedendo dal quadro. — E ciò basta per dimostrare il suo torto.

Ma i signori Maraldi eran soggetti a gravi sventure allorchè la causa era decisa. Il destino, che tutto trascina seco, l'avvolse anche allora; e D. Francesco Maraldi non ottenne che una riserva di ragioni in un giudizio petitoriale, con sentenza de' 4 dicembre 1834.

11.

Quando questa sentenza fu pronunziata, forse ebbero fidanza gli avversarii, che mai più a novella lizza sarebbero tornati essi signori Maraldi. Ma come cedere, come rinunciare una proprietà trasmessa loro dai maggiori? Come acquietarsi ad uno spoglio? Essi si provvidero nel nuovo giudizio, ed è questo che debbe ora conoscersi dalla giustizia del Trib.

12.

In fatti con citazione de' 30 Marzo 1835 non meno l'interventore D. Francesco; che D. Pasquale Maraldi figlio del fu D. Fulgenzio, e D. Emmanuella, D. Irene, e D. Giulia Ma-

(9)

raldi, tutti figli, ed eredi di D. Gerardo Maraldi, dedussero:

Che da epoca secolare avea la di loro famiglia posseduto a titolo non precario le terre colla masseria di fabbrica in contrada Serra di Giorgio, di cui offrirono la descrizione, e confinazione, mercè il pagamento di un' annua fissa-inalterabile prestazione di annui tomoli 36 grano.

Che tali fondi fossero ad essi loro pervenuti ancora in parte da altri dello stesso cognome Maraldi per mezzo di D. Vincenzo Rubino, giusta l'istrumento de' 6 marzo 1811, e la privata scrittura de' 24 novembre 1821.

Che l'allodialità delle terre medesime si fosse consolidata nelle di loro persone per effetto delle leggi sull'ammortizzazione, e di quelle relative all'abolizioni della feudalità, e divisione de' demanii, in virtù de' giudicati intervenuti, e delle determinazioni prese dalla Commissione ex-feudale, e del Commissario del Re Masci. Quindi chiesero dichiararsi a prò degl'istanti la già detta allodialità.

13.

Base, e fondamenti di quest'azione sono i seguenti

DOCUMENTI.

1.º La privata dichiarazione dei 20 agosto 1766, con cui Michelangelo Calabrese di *Atella* tolse in fitto dal fu D. Pasquale Maraldi una estensione di terre in contrada Serra di Giorgio di tomoli 15 circa per anni tre, e per l'annua prestazione di stoppelli sei per ciascun tomolo.

2.º La dichiarazione dell'agrimensore Carlo Mastropietro dei 12 settembre 1767, contenente la misura delle terre allora possedute da D. Gerardo Maraldi, ed in dorso di essa la quietanza dell'esattore Francesco Capiello, che afferma di essere stato soddisfatto del terraggio dal signor Maraldi.

- 1768 3.° L'altra dichiarazione del 1.° settembre 1768, con cui Giuseppe Nigro di Rionero tolse anche in fitto da D. Pasquale, e D. Gerardo Maraldi tomoli 70 di maggese, e tomoli 100 di terreno aratorio con tutta la masseria di campo messa al di là della fiumara di Atella, con grotti, aja, bovi, e fieno ed utensili, con obbligo di corrispondere ai signori Maraldi annui tomoli 40 grano, ed il terraggio che si pagava alla casa del Principe di Torella.
- 4.° Altra dichiarazione della stessa data, e fra le stesse parti, con cui il detto Giuseppe Nigro confessa dovere duc. 32 per fieno della masseria suddetta.
- 1772 5.° Un notamento delle quantità della terraggiera dovuta dai signori Maraldi per l'anno 1772 all' Abate di S. Maria di Pierno, formato dall'Agrimensore Giovanni Caputi.
- 1773 6.° Una quietanza della terraggiera dell'anno 1773 rilasciata agli 8 settembre di quell'anno dall'esattore Michele Capiello.
- 1778 7.° Un notamento de' 7 marzo 1778, con cui l'Arciprete D. Pasquale Maraldi, e D. Gerardo Maraldi dichiararono i beni che possedevano in quell'epoca, per farne la divisione con D. Giambattista Maraldi di loro fratello, fra i quali beni si ebbe ragione di una masseria di campo alla Fiumara, con quattro grotti, e tomoli 166 di terreni aratorii.
- 8.° Un istrumento di divisione tra i suddetti fratelli, del 12 aprile 1778, con cui il D. Giambattista riceve per la sua quota l'armadio di una spezieria, duc. 900 in contante e l'uso di talune grotti, alcuni animali minuti, tomoli 40 di orzo, ed il rimanente si dichiara di piena proprietà di D. Gerardo Maraldi, giusta lo scandaglio che fraternamente avevano fatto tra di loro dei beni ereditarii.
- 1785 9.° Una quietanza del terraggio sui fondi della Badia di S. Maria di Pierno posseduta dall'Arciprete Maraldi, rilasciata dall'esattore Michele Bocchetta a' 15 agosto 1785.

- 10.° Altra quietanza simile pel terraggio dell'anno 1791 rilasciata a' 31 gennajo del 1792 dall'esattore Nicola de Lorenzo.
- 11.° Altra quietanza simile dello stesso de Lorenzo per l'anno 1792, autenticata dal Notaro D. Benedetto Rossi dei 12 agosto dell'anno medesimo.
- 12.° La quietanza del 16 settembre 1796 de' canoni dovuti da D. Gerardo Maraldi alla casa del Principe di Torella, sulle terre circostanti la sua masseria.
- 13.° Altra quietanza dell'esattore Raffaele Spera, de' 16 settembre 1796 per la terraggiera dell'anno medesimo.
- 14.° Altra quietanza de' 30 agosto 1801 del Regio agrimensore Domenico Fusco.
- 15.° La privata dichiarazione de' 12 aprile 1802, con cui Gerardo Matuozi e Donato Nigro prendono in fitto da D. Gerardo Maraldi un terreno di tomoli sei in contrada Ischia della Fiumara.
- 16.° Una quietanza rilasciata dal suddetto Agrimensore Domenico Fusco pei terraggi dell'anno 1805, dei 15 settembre dell'anno stesso.
- 17.° Altra quietanza de' 30 agosto 1806 rilasciata pei terraggi di quell'anno.
- 18.° La decisione della Commissione ex feudale nella causa tra il Comune di Atella, e l'ex feudatario Principe di Torella, del giorno 2 luglio 1810, con cui è dichiarato appartenere al possessore della Badia di Pierno il dritto di terraggiera sul terreno descritto e confinato nell'itinerario del Consiglier Sciarava del 1609; in ragione non maggiore della decima, sopra i generi della principal coltura di ciascun anno.
- 19.° Istrumento dei 6 marzo 1811 con cui Michele Maraldi del fu Giuseppe, e Maria Giuseppa Maraldi del fu Gerardo, vendono a D. Francesco Rubino una masseria di fabbrica, gualaneria, orto, e casalone adjacente, confine ad

1811 altra con D. Gerardo Maraldi, col peso di soli carlini due
a favore del reverendo Clero, e da ogni altro peso libera:
e più un terreno seminatoreale di tomoli 20 in contrada
1811 Serra di Giorgio, appartenente alla cappella del SS. Sagra-
mento: altro terreno di tomoli 9 spettante al Capitolo in
1811 contrada Tratturo delle Cecci: altro terreno in contrada Mal-
tempo, promiscuo con S. Francesco, di tomoli 14: un altro
territorio di tomoli 4 alla Scalera, di spettanza del Capitolo,
altro terreno di tomoli 3 e mezzo agli Scaffoni, anche di spet-
tanza del Capitolo, ed altro terreno di tom. 15 in contrada Lala-
mia di spettanza di S. Francesco: in tutto di tomoli $65\frac{4}{2}$; di-
1811 chiarando che di questi terreni erano coloni perpetui, col-
l'obbligo di corrispondere stoppelli sei di grano negli anni
1811 che si seminavano a favore del beneficio di S. Maria di
Pierno. E vendono inoltre un terreno di tomoli 8 e stop-
pelli 7 in contrada Arvivo che dissero censito dal Capitolo
di Atella con l'annua prestazione di tomoli 2 grano, pa-
1811 gabile in ogni mese di agosto; altro terreno di tomoli 11
in contrada S. Marco, di spettanza della cappella di S. Lu-
cia: altro terreno ai Trimolizzi di tomoli 9 di spettanza
1811 della stessa cappella, anche questi terreni colonici, come i
precedenti: la qual vendita fu fatta nel prezzo totale di duc.
1811 397:50, che i debitori riceverono dal signor Rubino, a cui
cedettero il dominio, e possesso dei fondi, le miglione,
il dritto colonico, nè altro si serbarono, che il diretto do-
minio a pro della cappella e Capitolo, consistente nel dritto
di esigere la prestazione, quando si semina.
1811 20.º Una citazione de' 7 giugno 1811, con cui Michele
d'Addezio di S. Fele chiese contro D. Gerardo, e D. Lui-
gi Maraldi di essere mantenuto nel pieno possesso di to-
mola 200 di terra in tenimento di Atella, in contrada Serra
di Giorgio, confine colla Fiumara, Arvivo, e Vallone di
Cavallaro, che disse aver tolto in fitto da' medesimi con iscrit-
tura de' 12 febbrajo 1810.

21.º L'ordinanza del Commessario del Re signor Ma- 1812
sci, de' 10 aprile 1812 con cui al numero 7 fu ordinato
di descriversi tutte le colonie dei Demanj Comunali, ed ex
feudali, ed al num. 9 fu decretato che i coloni non cor-
rispondessero una prestazione maggiore del decimo dei pro-
dotti della principale coltura.

22.º La scrittura privata de' 24 novembre 1821, inter- 1821
venuta tra D. Gerardo Maraldi, e D. Vincenzo Rubino fi-
glio del suddetto D. Francesco, con cui dopo essersi tra-
scritto alla lettera l'istrumento del 1811 sopra citato, il
suddetto Rubino vendè i fondi acquistati dal padre con quel
titolo, e dichiarò, che la compra fu fatta dal detto suo
padre per conto di D. Gerardo Maraldi, tranne i terreni
spettanti alla Cappella in contrada S. Marco, Tremolizzi,
e Serra di Giorgio, e dichiara averne ricevuto il prezzo
dall'acquirente Maraldi, a favore di cui confermò la ven-
dita suddetta, col solo peso dell'annuale prestazione come
sopra.

Questa dichiarazione è contrassegnata da D. Gerardo
Maraldi, che morì a' 19 ottobre 1830.

23.º Il quadro della Chiesa di Atella.

24.º La opposizione de' 31 maggio 1828, con cui il fu 1828
D. Gerardo Maraldi impugnò il quadro del Clero, e sostenne
di esser colono inamovibile; a titolo di colonia perpetua dei
fondi in disputa.

25.º Un verbale di perizia recentemente compilato dagli 1835
architetti Brancucci, Berni, e Germini nella causa tra il
Conte di Lavello, qual beneficiario delle terre di S. Maria
di Pierno, ed i coloni di Atella, e Sanfele: il qual verbale
ritiene appunto, che sian coloni perpetui i signori Maraldi,
ed il Clero; questo per fondi ben diversi da quelli degli av-
versarij. E si noti, che gli architetti han pienamente rico-
nosciuto, che i fondi di essi signori Maraldi sian que' me-
desimi, che questa famiglia possedeva nel 1754 giusta l'i-

itinerario di un Consigliere dell'abolito Sacro Regio Consiglio [Sciarava].

14.

Al contrario difendendosi il Clero dall'istanza degli attori, e non altro proponendosi, che di frastornare le menti de' giudicanti ha prodotto, ed intimato:

1.° La copia di un istrumento de' 27 ottobre 1735, con cui D. Nicola di Palma di Atella avrebbe venduto a D. Giovanni Perrotta una masseria di fabbrica con due grotti in contrada di S. Zaccaria, quella stessa, che il Clero descrisse nel suo quadro, come censita a' signori Maraldi con due tomoli di terre per annui grana 20. E questa masseria è diversa da quella in contrada Serra di Giorgio, per la quale è attuale contesa. Ed avrebbe venduto ancora diversi pezzi di terreni con diverse denominazioni, di cui s'impugna la identità.

2.° Il testamento del compratore Perrotta stipulato a di 17 marzo 1746, con cui avrebbe costituito sua erede universale e particolare la Chiesa di Atella; precise in quanto ai beni acquistati da de Palma.

3.° Un notamento di esazioni, cui si assegna l'epoca del 1798, del quale si fa autore un certo D. Pasquale Taranto come procuratore del Clero, in cui alla rubrica *affitti in sano* trovasi scritto l'Arciprete per la prestazione di tomoli 16: 4.

In fine di questo notamento si osservano delle aggiunte fatte da mano, e con carattere diverso da quello che si attribuisce al signor Taranto.

4.° Altro libro d'introito dello stesso Clero, cui si assegna l'epoca del 1804, nel quale anche alla intestazione: *affitti in sano*, si legge l'Arciprete per la prestazione di tomoli 16, e D. Luigi Maraldi per tomoli 21, e stop. 4 (a).

(a) Qui si noti che l'Arciprete Maraldi nel 1804 era trapassato.

5.° Altro simile notamento di esazione per l'anno 1808 in cui l'Arciprete per *affitti in sano* è notato debitore di tomoli 31 $\frac{1}{2}$, ed i signori Maraldi, senza indicazione di persone per tomoli 16 e sette stoppelli, e per la *Serra di Giorgio* altro tomolo e stoppelli cinque (a).

6.° Altro libro simile ai precedenti per l'anno 1812, nel quale si vede notato il signor Maraldi (senza indicazione di persona) per tomoli 16: 07

Più per la Serra di Giorgio 1: 05

Più per la Valle di Maltempo 4: 04

Più per la Camera del Notaro ed Imperatore 6: 03

Totale tomoli 31: 04

15.

E producendo questi documenti, il procuratore del Clero, signor Pica, con atto degli 11 agosto 1835, dedusse

1.° In *rito* non essere egli che un procuratore ad esigere, incaricato dell'amministrazione di un corpo morale; e quindi non potersi difendere sulla domanda de' signori Maraldi di natura petitoria.

2.° Doversi da costoro comunicare in copia, e per mezzo della Cancelleria i documenti prodotti a sostegno della domanda medesima.

3.° Non potersi pronunziare su tal dimanda finchè D. Francesco Maraldi non avesse giustificato il pagamento delle spese, cui soggiacque nel giudizio possessorio, e finchè questo giudizio non si fosse ultimato col signor D. Luigi Maraldi.

4.° Mancare gli attori di azione; perciocchè i fondi non vennero mai goduti da D. Gerardo Maraldi; ma dall'affittuale D. Luigi. Nè questo fatto potersi dal D. Gerardo ignorare.

5.° In *merito*: Ingiusta essere la domanda degli attori,

(a) Valga la stessa notata precedente.

avvegnacchè le scritture di affitto del 1811, e 1826 intervenute con D. Luigi Maraldi smentivano il fatto dell'immemorabile possesso anteriore al 1769. A queste scritture, riuniti l'istrumento del 1735, il testamento del 1746, la platea del 1763, a 1765 (la quale per pudore non è stata prodotta, intimata, o comunicata), ed i famosi notamenti del 1798, 1808, 1804, e 1812, veniva a dimostrarsi pienamente giustificato il dominio, e possesso civile a favore della Chiesa. Imperciocchè il Clero era stato sempre il colono perpetuo dei fondi, nè altri poteva acquistarvi colonia, o allodialità: prima e dopo il 1769, e 1771 aveali ad altri concessi in fitto triennale. E ciò risultare appunto dai notamenti suddetti. Anzi doversi marcare, che D. Luigi Maraldi nel 1813, riportato debitore in detti notamenti per gli affitti in sano, in tomoli 36, scrisse di suo carattere, di aver saldato gli estagli del 1812, e 1813: il che smentiva la pretesa allodialità, e colonia.

6.° Che per antica costituzione capitolare (la quale esiste nelle menti del signor Pica, e dei suoi confratelli) essendo i preti preferiti negli affitti dei fondi, era, perciò, avvenuto, che prima D. Pasquale Maraldi seniore, che fu arciprete, ed indi il sacerdote D. Luigi avessero ottenuto il godimento dei fondi. Di ciò essere esistite nell'archivio chiesastico le scritture triennali di fitto, le quali vennero indi sottratte dal D. Luigi, siccome avrebbe potuto provarsi con titoli, e testimonii.

7.° Non esser punto vera la pretesa colonia perpetua per le ragioni già dette, e perchè non vi è stato possesso a lungo tempo: non invariabile prestazione: non migliorazioni, ma deteriorazioni nei fondi, precise alle fabbriche della masseria San Zaccaria, e perchè da ultimo il colono è il Clero giusta i titoli del 1735, e 1747.

8.° Nulla mettere in essere i documenti prodotti dagli attori signori Maraldi. Non l'istrumento del 1811, perchè

importante la intestazione dell'usurpatore militare, e nullo per mancanza di lettura, e di rogito. Inoltre questo titolo essere estraneo al Clero, comechè intervenuto fra terze persone, ed i venditori Michele ed altri Maraldi non essere stati che semplici fittuarii triennali del Clero. Non la scrittura del 1821 intervenuta con Rubini, perchè falsa. — Non la scrittura del 1766 attribuita a Michelangelo Calabrese, perchè fatta a favore dell'Arciprete, che era il rappresentante del Clero. — Non le altre scritture attribuite a Giuseppe Nigro, perchè i subaffitti forse fatti in nulla cangiano gli obblighi del fittuario principale. — Non la citazione del 7 giugno 1811 perchè l'affitto fatto ad Addezio, a di cui istanza quella citazione vedesi effettuata riflette il terreno Serra di Giorgio di tomola 200 in circa, e quello in disputa non è che di poche moggia: Non il notamento del 1778 attribuito a D. Gerardo, e D. Pasquale Maraldi, perchè falso; e perchè le carte domestiche niuna induzione offrir possono a favore di chi le ha fatto. Non i compassi, e le quietanze, perchè la terraggiera si corrisponde da chi semina, e nella specie non potrebbero elevarsi a titolo di proprietà; più tali carte essendo intervenute fra terze persone, non possono distruggere i dritti del Clero. Non la decisione dell'abolita Commissione ex feudale, e l'ordinanza di Masci, perchè intervennero fra terze persone: il signor Maraldi non venne dichiarato colono dell'abadia di Pierno: la colonia spettare invece al Clero: non poter resistere simultaneamente due coloni, ed i già detti giudicati aver rispettata l'antica colonia del Clero, i di cui beni patrimoniali non potevano essere demaniali.

16.

Son questi i fatti che hanno avuto luogo nella causa, di che si tratta. Gli esponemmo fedelmente, perchè piace a noi che siano presentati nel di loro tenore. Forti come

siamo del convincimento di una buona causa, le lunghe deduzioni degli avversarii non ci sgomentano.

Però fia utile que' rimembrare, che la comunicazione reciproca dei documenti in originale fu disposta dal Tribunale colla sentenza de' 12 agosto 1835: Che dessa è stata effettuata: Che i signori Maraldi han dichiarato di volersi avvalere del notamento del 1778, e della scrittura privata del 1821; che il pagamento delle spese del giudizio possessorio ha avuto luogo; e che in tal modo si è tolto all'avversario il più grande appoggio, che la sua difesa offrisse, talchè le quistioni ad esaminare sono:

« 1.° Se siasi bene il giudizio introdotto contro il Procuratore signor Pica.

« 2.° Se abbiano gli attori azione.

« 3.° Se possa accordarsi ad essi attori la domandata allodialità.

« 4.° Se ostano a questa dichiarazione gli attacchi contro i titoli degli attori, ed i documenti esibiti dal convenuto ».

E queste quistioni colla maggiore possibile brevità esaminate, proveranno che i signori Maraldi han ragione: che il Clero è ingiusto, agognando una proprietà, cui non ha dritto; e che spetta alla imparzialità de' Giudici del Tribunale di rendere ad essi signori Maraldi una proprietà legittimamente goduta, ed incommutabilmente acquistata.

CAPITOLO I.

« La domanda dei signori Maraldi, spiegata contro il Clero di Atella con citazione fatta alla persona del di costui procuratore ad lites signor Pica, trovasi validamente intentata. Pica debbe rimanere in giudizio ».

La mancanza di qualità, e d'interesse nella persona dell'attore, offre un motivo d'inammissibilità nel principio della

lite. Per la ragione stessa il convenuto, che è citato in una qualità, o per causa d'interesse, che non ha, vittoriosamente opporrebbe la nullità del procedimento, o il motivo d'inammissibilità, il di cui fine è di far rigettare la domanda senza indagini. Ed il signor Pica che tutto adotta per resistere ai signori Maraldi, questa eccezione appunto eleva, e contrasta la di loro domanda, negando a se la facoltà di rappresentare il Clero.

Questa eccezione sarebbe fantoppiù valutabile, in quantocchè prodotta in *limine litis*, tenderebbe a regolarizzare le procedure degli attori.

Ma avventurosamente tutto resiste alla eccezione medesima.

La legge. Perchè ove trattasi, come nella specie, di agire contro un corpo morale, la citazione non ad altri, che al suo rappresentante dovea portarsi, articolo 164. num. 3 delle leggi della procedura nei giudizi civili. Il Clero è una corporazione, che riconosce negli affari contenziosi il ministero di un procuratore *ad lites*. Ufficio di questo mandatario è di agire, sia come attore, sia nella qualità di convenuto, per l'interesse de' singoli sacerdoti, che rappresenta. Non è contro ciascun prete in particolare che si disputa, ma contro il corpo morale in massa, ed il corpo morale ha il suo mandatario.

Nella specie, dunque, per la testuale disposizione dell'articolo suddetto essendo Pica il procuratore del Clero di Atella, ed egli no'l nega, l'azione dei signori Maraldi sta bene contro di lui prodotta. Imperciocchè, mentre è noto, ed ovvio il principio, che l'interesse a difendersi debb'essere attuale, e personale, è indubitabile ancora che questo principio soffre eccezioni, quando si agisce contro chi rappresenta la persona che ha realmente interesse. E ciò avviene a riguardo del signor Pica.

Il Giudicato. Perchè la eccezione prodotta per mancanza di facoltà venne dal Tribunale assorbita colla sentenza dei 12 agosto 1835, allorchè ordinò che le parti si avessero

communicati i documenti per pronunziare indi sul merito d'essi.

La volontaria esecuzione delle parti: perciocchè il patrocinatore in causa dichiarò che procedeva al deposito de' documenti, ed alla ordinata comunicazione pel Reverendo Clero. Così Pica, e'l corpo morale s' immedesimano (1).

Il Fatto. Perchè non una, ma voluminose sono le procedure dal signor Pica incoate colla qualità appunto di procuratore *ad lites* del Clero di Atella. Non vi ha giudizio che il Clero sostenga (e questi sono moltissimi) in cui non intervenga Pica nella già enunciata qualità.

Nè a dimostrare questo fatto i signori Maraldi invocar debbono altre procedure, se colui che gli ha tolto i beni non è stato che esso signor Pica. Ed invero

L'atto di congedo dei 12 ottobre 1833 diretto dal Clero contro D. Luigi Maraldi, fu ad istanza del signor Pica intimato, giusta il suo mandato degli 8 di quel mese (che deve ora esibire). Sulle opposizioni di D. Luigi, le difese del signor Pica furon sempre nella qualità appunto di procuratore *ad lites* del Clero.

I giudicati che ritennero in D. Luigi Maraldi la qualità di colono precario, e riservarono a D. Francesco Maraldi i dritti in separato giudizio non vennero che dal signor Pica ottenuti nella già enunciata qualità (2).

E questa serie di atti dimostra che abbia egli qualità di agire, e difendere il Clero; e tanto queste facoltà esistono, in quantocchè ha egli prodotti, e cominciati i documenti del Clero: ha spiegate molteplici difese pel medesimo, e ciò è uguale al mandato, ove questo non fusse esistente.

(1) Vedi l'atto de' 16 Aprile 1836.

(2) Veggasi l'intero primo volume degli atti.

CAPITOLO II.

« I signori Maraldi han dritto all'azione, che han promossa: la dedotta carenza non sussiste. »

Vi è carenza di azione, allorchè si dimanda ciocchè all'attore non è dovuto, o si esperimenta un dritto non ancora nato.

Troppo elementari, ed ovvj sono i principj della Legge in quanto a ciò. Ripeterli, esporli a' Giudici; per dimostrare il torto dell'avversario, che siffatta eccezione produce: riandare tutte le nozioni sulle facoltà di agire in giudizio per lo esperimento di ciò che altrui è dovuto, importerebbe perdersi in discettazioni oziose, vane, puerili.

I signori Maraldi han dedotto col loro libello, che egli no per se, e per mezzo de' di loro autori D. Gerardo, e D. Pasquale Maraldi han goduto da epoca remotissima i fondi di cui è disputa; che per effetto delle Leggi sull'ammortizzazione, e delle altre sulle divisioni de' demanj han consolidato al dominio il possesso già detto; e che pertanto dovessero le terre dichiararsi allodiali, ed eglino inammovibili coloni.

Questa dimanda non si riporta ad un'azione non ancora nata, ad una obbligazione non ancora scaduta, o non verificata. Non veste i caratteri di un dritto competente ad un terzo. Gli attori non domandano che per se l'allodialità dei fondi. È un dritto che essi credono competergli. L'esperimento di questo dritto proprio, certo, verificato per una disposizione di Legge, non può, dunque, attaccarsi per carenza di facoltà nella persona degli attori. — Sotto il rapporto personale essi godono la pienezza de' dritti civili: agiscono per se, e non per altri: per rispetto alla cosa in lite, l'azione riunisce i numeri tutti per essere ammessa. E la eccezione di *carenza* è in questo luogo un vocabolo vano, ozioso, inattendibile.

Ma insiste il Clero, e sostiene che il colono precario delle terre sia stato D. Luigi Maraldi: che non abbia esso mai riconosciuto il godimento che si attribuisce a D. Gerardo Maraldi, e che perciò non possono gli eredi di costui aver dritto ad istituire un giudizio in contraddizione del fatto, e de' titoli.

Questo ragionare pecca d'inesattezza. Altra è la facoltà di agire in giudizio per ripetere ciocchè ci è dovuto: Altra la eccezione d'inammissibilità: Altra la mancanza degli estremi costitutivi del dritto che si reclama. Confondere questi estremi per dedurre la carenza dell'azione, importa sovvertire tutte le idee ricevute, e scambiare la inammissibilità della domanda colla insussistenza della medesima. Importa confondere il titolo col merito. E ciò pretende il Clero di Atella colle difese sulla eccepita carenza di azione.

CAPITOLO III.

« Han dritto i signori Maraldi alla reclamata allodialità sulle terre in disputa. — Questo dritto emana dalle disposizioni testuali di legge ».

§. I.^o

I fondi pe' quali è controversia fan parte di un beneficio ecclesiastico, nato coi feudi, ed appartenente ad un feudatario.

Questa non è una proposizione vanamente dedotta. Invece emerge da una serie di scritture non impugnate, e dai titoli stessi esibiti dal Clero di Atella. — Non nega questo corpo morale, che i beni medesimi sian siti nella continenza del Beneficio di S. Maria di Pierno. Produce anzi i titoli che tanto dimostrano: questa verità di fatto nasce inoltre dal verbale degl'Ingegneri Brancucci, Berni, e Germini. Ma mentre ciò esso non impugna, afferma a lui la colonia perpetua con-

petere; perciocchè abbia esso dato a terze ed estranee persone il godimento precario delle terre.

Ma se nel 1766 i signori Maraldi affittavano tali terre, e la di loro masseria *Serra di Giorgio* a Michelangelo Calabrese: se nel 1767 un pubblico agrimensore misurava le terre stesse: e l'esattore della decima dovuta al Feudatario rilasciavane quietanza: se nel 1768 nuovo contratto di locazione avvenne pei medesimi fondi con Giuseppe Nigro di Rionero per tomoli 70 maggesi e tomoli 100 di terreno aratorio, colla masseria di campo al di là della Fiumara di Atella, con grotti, aja, buoi, ed utensili rurali: se corrispondeano la decima come sopra negli anni 1772, e 1773: se nel 1778 divideasi la possidenza della famiglia, e D. Gerardo Maraldi otteneva quelle terre che cadono ora in lite: se si offrono altre quietanze pel terraggio corrisposto all'ex-feudatario negli anni 1785, 1791, 1792, 1796, 1801, 1805 e 1806: se essi affittavano nel 1802 parte de' terreni già detti; questi titoli sono abbastanza valutabili perchè abbian ad indurre la consolidazione de' dritti che dai titoli medesimi, e dalla legge emergono.

Vi si arroghi

Che la Commissione ex-feudale dichiarò colla sua decisione del 1810 la inamovibilità de' coloni previo il pagamento della decima sui prodotti della principal coltura.

Che simile dichiarazione fu fatta dal Commessario Regio Masci nel 1811, il quale facoltò i coloni a chiudere le terre, ed affrancare la prestazione.

Che un titolo luminosissimo di proprietà tengono i signori Maraldi nell'istromento del 1811 tra Rubino, e gli altri individui della famiglia Maraldi.

Che questo possesso è anche riconosciuto dal Clero nel quadro; imperciocchè con questo atto attribui a Maraldi il godimento di quella masseria di fabbrica che da tale acquisto era pervenuta, previa l'annua prestazione di grana venti.

Che unico essendo stato il titolo di compra, la ricognizione per una parte effettuata dal Clero si estende alle altre. E che in quanto ai fondi acquistati col già ripetuto istruimento il possesso pacifico pubblico, e non equivoco, ha consolidato la proprietà a favore degli acquirenti anche a causa del decorrimento di un periodo maggiore del decennio; a termini dell'articolo 2171 LL. CC.

Contro ciò invano fu insistito per la falsità della privata scrittura del 1821. Di essa i signori Maraldi han dichiarato volersi avvalere, e questa dichiarazione fa stato.

§. II.º

Ma è tempo che qui venisse ricordato

Che pubblicata dalla sapienza del Re FERDINANDO I. le celebri leggi sull'ammortizzazione, fu col rescritto de' 19 agosto 1771 sancito: « che i beni concessi in enfiteusi dovessero da allora considerarsi come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio col solo peso dell'antico canone; e che le locazioni a lungo tempo avessero a considerarsi come enfiteusi, e sottoposte alla osservanza di quanto erasi statuito a riguardo della medesima ».

Che le stesse antiche leggi dichiararono che rimanessero derogato all'allodialità quando esistessero scritture di data certa, e pubbliche per un periodo non maggiore di anni quattro.

Che pubblicata l'altra non men celebre legge de' 2 agosto 1806 sovversiva della feudalità, e di tutti gli abusi della medesima, l'art.º 5.º determinò « che i demanj che appartenevano agli aboliti feudi restavano agli attuali possessori. — E l'art.º 16.º, ivi, permise la espulsione dei fittuarj terminato l'affitto qualora per tolleranza, e per uso non si fosse contratta enfiteusi, colonia perpetua, o di tempo lungo ».

Che colla legge de' 26 settembre dello stesso anno 1806 sulla ripartizione de' terreni demaniali, fu sancito.

« ART. 1.º I demanj di qualsivoglia natura, feudali, o di chiese, comunali, o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà libera di coloro a quali toccheranno ».

« ART. 2.º Nel caso di colonia, o di demanio utile superficiario, o di servitù che i cittadini vi avessero acquistata, sia come cittadini, sia come coloni, si attenderà la dichiarazione dell'articolo seguente ».

« ART. 3.º I demanj che appartengono alle Chiese, ed a Monisteri saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno sempre distinte le semplici servitù de' dritti superficiali, o colonici, che i cittadini, o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno conservati nel godimento de' loro possessi. »

Che coll'altro decreto sulla ripartizione de' demanj degli 8 giugno 1807 fu dichiarato.

« ART. 1.º Sotto il nome di demanj, o terreni demaniali s'intendono compresi tutt' i territorj aperti, culti, o inculti, qualunque sia il proprietario, su i quali abbiano luogo gli usi civici, o le proprietà ».

« ART. 10.º Dovendo a norma delle leggi gli attuali legittimi possessori esser mantenuti nel godimento de' loro possessi sopra i demanj di qualunque natura sieno, i Consigli d'Intendenza avranno cura di distinguere le semplici servitù rustiche, come di passaggio, vie, acquedotti, e simili, da dritti superficiali colonici a lungo tempo, o perpetui, i quali solo possono essere mantenuti ».

« Restando quindi fermi i possessori per lo dritto reale, e perpetuo, le terre non potranno essere sottoposte alla divisione per effetto del presente decreto; ma seguiranno a pagare il canone, o l'annua prestazione al padrone di quella

« parte del demanio , nella quale son compresi i fondi da essi posseduti » .

Che non dissimili disposizioni racchiudono l'altro decreto de' 3 dicembre 1808 , articolo 14 , e la istruzione de' 17 febbrajo 1810 .

Che il complesso di tutte le già enunciate disposizioni legislative sanzionano il principio da noi assunto pe' signori Maraldi , quello di essersi dichiarati inamovibili col loro possesso delle terre che godevano all'epoca della pubblicazione delle dette disposizioni governative . E che nella inesistenza di una sentenza di affitto a breve termine non è permesso di supporla . Il Clero niuna pruova ne offre .

Qui non è quistione d'interpretare un atto dell'autorità Sovrana : non cade in esame una quistione dubbia . Invece trattasi di eseguire solenni e formali dichiarazioni di diritto contenute in leggi , che non si proposero che l'aumento de' proprietarj che costituiscono la floridezza degli Stati , ed il benessere delle nazioni . — I signori Maraldi non cavillano su quistioni di rito . Invece reclamano una proprietà trasmessa loro da' genitori , sacra , inviolabile , e resa tale dal complesso de' documenti sopra enunciati , e più dall'autorità della cosa giudicata , quali sono la decisione della Commissione ex-fidele , e l'ordinanza del Commessario Regio signor Masci .

CAPITOLO IV.

« Non ostante alla domanda dei signori Maraldi gli attacchi contro i di loro titoli , e le eccezioni , ed i documenti del convenuto » .

Riportammo già nella esposizione de' fatti in che questi attacchi , ed eccezioni stanno , e forti della persuasione che insussistenti fossero i titoli del Clero , li enunciammo

fedelmente . Una rapida confutazione farà ora il resto . Imperciocchè

§. I.^o

Sui documenti del Clero .

1.^o Non ostante , nè ostar possono agli attori le scritture di affitto del 1811 , e 1826 che diconsi intervenute tra il Clero , e D. Luigi Maraldi . Quest' ultima scrittura impugnata dallo stesso D. Luigi , non può senza evidente torto invocarsi .

Ma queste carte estranee alle persone degli attori , e mal servono di scudo alle eccezioni del convenuto .

2.^o Invano ricorre il medesimo all'istrumento del 1735 , ed al testamento del 1746 . La identità dei fondi in questi titoli descritti , con quelli di cui è contesa , non costa .

Ma si ritenga per ipotesi . Perciò non sarà men vero , che dopo il 1746 i signori Maraldi hanno avuto a titolo di affitto a lungo tempo le terre del Clero : che le possedevano nel 1771 , nel 1806 , e nel 1808 ; e che pertanto siano stati dichiarati coloni inamovibili . Ed invero non altro che il fatto del possesso le leggi sopra citate richiedeano ; e questo possesso non dava dritto ad allodialità , che quando il proprietario avesse giustificato un contratto di locazione a breve termine .

Adunque , nella specie , il Clero di Atella oziosamente ha prodotto i già enunciati istrumenti ; poichè essi proveranno , al più , che ottenne , per celebrarne messe dalla rendita , taluni fondi ; ma ciò non esclude che di tali fondi , e di altri per un possesso senza scrittura di locazione possano essere divenuti coloni perpetui i signori Maraldi . La disposizione è chiara , ed emerge dalla definizione delle terre demaniali data dall'articolo 1.^o del decreto degli 8 giugno 1807 qui sopra trascritto .

3.° Il Clero che ha riconosciuto da se tutta la forza di cosiffatta considerazione, assume che avesse avuto le scritture di affitto a breve termine, e che queste siansi involate da D. Luigi Maraldi.

Ma avventurosamente non ignorano i Giudici, che gl'interessi di D. Luigi s'immedesimano con quelli del Clero, e sono in opposizione con quelli degli attori. Niun fatto della dedotta sottrazione si è articolato; e per buona ventura ancora si attribuisce quella non già agli attori; ma ad altro, col quale nulla han di comune.

4.° Vanamente lo stesso Clero ha dedotto che se per effetto del testamento del defunto de Palma addivenne colono delle terre in disputa, non poteasi questa colonia consolidare a favore de' signori Maraldi.

Ciò non esige confutazione. Gli attori assumono che avessero acquistata allodialità a causa di un pagamento annuo, fisso, ed inalterabile a favore del Clero: che il pagamento della decima sui prodotti della principal coltura a prò della *Badia di Pierno*. — Chi a tal modo si difende non crea antitesi come si pretende. Invece si mette nel posto del padrone diretto in quanto al possesso; perciocchè questi non ha conservato che il dominio eminente. Così i pretesi insussistenti, e mal fondati assurdi rimangono per se stessi smentiti.

5.° Inutile, ed ozioso tornerebbe l'esame de' libri d'introito del Clero.

Queste carte *sine die, et Consule*, deformate, con aggiunzioni, postille, e cassature, non contengono che dichiarazioni del Clero stesso; ed al più esse non potrebbero, che provare contro il produttore. Son registri familiari, dai quali neanche si raccoglie in modo chiaro ciò che il Clero sogna. Vi ha annotazioni che non riguardano il signor Maraldi. Ecco in che consistono. Non valeva la pena di produrle.

Intanto, siccome fra le deduzioni del Clero parlasi pure di una platea del 1763, questa carta non si è intimata, poi-

chè si è vista contraria all' assunto della Chiesa. — Noi protestiamo contro la medesima.

§. II.°

Ma convinto il Clero della insussistenza dei suoi titoli, attacca quelli degli attori. — Però questi attacchi sono insussistenti, come le scritture che ha prodotte.

Infatti.

1.° Non nega esso che la terraggiera siasi pagata dai signori Maraldi al beneficiario di S. Maria di Pierno. Se, dunque, non nega questo fatto, oziosamente impugna le quietanze che racchiudono pruove di questo pagamento.

2.° A render meno efficaci le induzioni, che da ciò naturalmente fluiscono, afferma che i pagamenti già detti, siansi da Maraldi effettuati pel Clero. Ma non basta asserire ciò. Bisogna provare negli attori la qualità precaria, e questa finora non racchiude che varie inutili, insussistenti osservazioni. In giudizio si richieggono pruove, e fatti. — Le osservazioni cessano colla semplice negazione in contrario.

3.° Riconosce il Clero le scritture di affitto fatte da' signori Maraldi nel 1776, e 1802; ma ritiene essersi quelle ottenute per l'interesse della Chiesa dall' Arciprete Maraldi. Però esse dittano ancora a favore di D. Gerardo Maraldi; che non era Arciprete, ed altronde è noto che ciascuno si reputa che agisca per se; che una qualità non può presumersi, ma debbe risultar dall'atto; e che in ciò il convenuto è in opposizione, una volta assumendo che l'Arciprete fosse colono precario delle terre; ed altra volta, che avesse affittato per conto della Chiesa le terre stesse. — Il cavillo non è sempre felice nelle sue eccezioni.

Nè men cavillosa è l'altra assunzione fondata sulla costituzione capitolare, che avrebbe preferiti i preti negli affitti

(30)

delle terre della Chiesa, di cui eran membri. — Questa non è che una eccezione impugnata.

4.° Non sussistono in fatto gli attacchi contro l'istruimento del 1811 intervenuto tra Rubino, ed i venditori Maraldi.

Questo titolo riunisce tutti i numeri prescritti dalla legge del 3.° gennajo 1809 sotto il cui impero venne compilato il rogito è scritto, e la pubblicazione, e celebrazione vedesi effettuata in piena regola.

Altronde il titolo medesimo è contrassegnato dal maggior numero de' venditori. Fu registrato nel 1811, e ciò basta per la sua data certa, anche nella ipotesi della nullità.

Ma ove può questa più sussistere, se la convenzione che racchiude è stata pienamente eseguita? — La volontaria esecuzione sana i vizii tutti dell'atto; ove mai fossero esistiti, locchè non è punto vero.

Ma la copia prodotta ha il titolo dell'usurpatore militare. . . . La copia non è di prima edizione. — È una copia semplice. È, dunque, smania di cavillare. Non trattasi di darle esecuzione come un atto. Invece si produce come documento. È stata in epoca recentissima rilasciata. Essa è in piena regola.

5.° La decisione della Commessione ex-Feudale, e l'ordinanza di Masci furon rese colle persone legittime. Il Comune in massa per effetto dei decreti e disposizioni sopra trascritti era il solo che potesse agire. Esso rappresentava i singoli cittadini. Quindi i suddetti atti solenni far debbono stato.

6.° Ogni altra eccezione contro i titoli dei signori Maraldi è assorbita dalle suddette risposte.

(31)

CONCLUSIONE.

Se dunque le leggi del Regno sull'amministrazione colpiscono il Clero di Atella: Se le altre leggi sui demanj han dichiarato inamovibili gli attuali possessori: Se una serie di documenti prova il possesso delle terre in disputa presso D. Gerardo Maraldi: Se il Clero mostra titoli di affitti a breve termine, la proprietà è sempre presunta; e con evidente torto la contrasta ai signori Maraldi. — Ed è tempo che essi trionferanno innanzi a Giudici giustissimi, costanti ne' loro giudizi.

Potenza 26 maggio 1836.

Vincenzo D'Erice.

3838

